



Città di Castelvetrano
Selinunte
III SETTORE
-- UFFICI TECNICI --



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: martedì e venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gimpellizzeri@comune.castelvetrano.tp.it - PEC gimpellizzeri@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909637 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it - PEC rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Ordinanza Sindacale N. 14 del 26 FEB. 2015

IL SINDACO

Premesso che la Società Siciliacque S.p.A., in virtù della Convenzione repertorio n. 10994 del 20/04/2004 stipulata con la Regione, è autorizzata ad utilizzare e gestire i grandi schemi acquedottistici della Sicilia e il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, tra cui fanno parte n. 10 pozzi ex E.A.S., di cui n. 4 non in esercizio, ubicati in c.da Staglio, in territorio di Castelvetrano;

Che i suddetti pozzi ricadenti in territorio di Castelvetrano, tramite la centrale Staglio, sono utilizzati per uso idropotabile per il fabbisogno idrico del Comune di Castelvetrano, ivi comprese le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina, e di quello di Campobello di Mazara;

Che la Società Siciliacque, in virtù di specifiche richieste (prot. n. 1129 del 29/11/2004 e prot. n. 352 del 17/02/2005, rispettivamente protocollate al Genio Civile di Trapani il 06/12/2004 e il 28/02/2005), ha reiterato in surroga all'E.A.S. la richiesta di concessione dei sottoelencati pozzi ricadenti nella c.da Staglio, in territorio di Castelvetrano:

- ✓ Pozzo 1 - F. 44 part. 395
- ✓ Pozzo 2 - F. 44 part. 348
- ✓ Pozzo 3 - F. 44 part. 416
- ✓ Pozzo 5 - F. 44 part. 376
- ✓ Pozzo 9 - F. 59 part. 1
- ✓ Pozzo 10 - F. 59 part. 301
- ✓ Pozzo 11 - F. 61 part. 254
- ✓ Pozzo 12 - F. 61 part. 285

Che con nota prot. n. 8774/08 del 23/10/2008, Siciliacque ha ottenuto dal Genio Civile di Trapani di sospendere la richiesta di concessione dei pozzi 1 e 2 ricadenti in territorio di Castelvetrano;

Che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria relativa ad uso potabile delle acque derivate dai pozzi Staglio, l'A.S.P. di Trapani, con nota prot. n. 3094 del 17/12/2014, ha chiesto a Siciliacque l'acquisizione dell'ordinanza sindacale di individuazione della zona di rispetto dei pozzi, prevista dall'ex art. 94 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152;

Vista l'istanza della Società Siciliacque, prot.N. 354/15 del 20/01/2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26/01/2015 al n. 3269, con la quale è stata chiesta l'emissione della suddetta ordinanza per tutti i pozzi ricadenti nella c.da Staglio e di determinare le zone di rispetto;

Visti gli elaborati a firma dell'ing. Santo Cipolla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 4898, approvato dall'Ing. Massimo Burruano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 5851, entrambi dipendenti di Siciliacque S.p.A., costituiti da:

- » Relazione Tecnica
- » Planimetria Pozzi Staglio

prodotti unitamente alla suddetta istanza, nei quali sono riportati tutti i suddetti pozzi e le rispettive zone di rispetto;

Visto l'art. 94, comma 4, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 che, al fine di salvaguardare le falde acquifere sottostanti, stabilisce che: in assenza dell'individuazione della zona di rispetto da parte delle regioni o delle provincie autonome, la medesima abbia una estensione di mt. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

Rilevata la necessità di individuare, nel rispetto del predetto D.Lgs. 152/2006, le zone di tutela assoluta e di rispetto di ogni pozzo, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque captate da destinare al consumo umano;

Rilevato, pertanto, l'interesse pubblico connesso all'esigenza di tutela della risorsa idrica suddetta e, pertanto, delimitare tale zona di rispetto e vietare, all'interno della stessa, tutte le attività e gli insediamenti che possano pregiudicare l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano;

Riconosciuta, a tal fine, la propria competenza;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

per tutti i pozzi riportati nell'istanza della Società Siciliacque S.p.A., prot.N. 354/15 del 20/01/2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26/01/2015 al n. 3269, dettagliatamente individuati nell'elaborato grafico allegato alla stessa, a firma a firma dell'ing. Santo Cipolla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 4898 ed approvato dall'Ing. Massimo Burruano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 5851, entrambi dipendenti di Siciliacque S.p.A., allegato sub. A alla presente per farne parte integrante, come di seguito contraddistinti:

- ⇒ Pozzo 3 - F. 44 part. 416
- ⇒ Pozzo 5 - F. 44 part. 376
- ⇒ Pozzo 9 - F. 59 part. 1
- ⇒ Pozzo 10 - F. 59 part. 301
- ⇒ Pozzo 11 - F. 61 part. 254
- ⇒ Pozzo 12 - F. 61 part. 285

Art. 1 - Di istituire la zona di tutela assoluta della sorgente idrica, rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 10 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato. Detta zona di tutela assoluta dovrà essere protetta con interclusioni costituite da muri e da elementi naturali per la necessaria mimetizzazione. A protezione del punto di captazione dovrà essere realizzato un manufatto di altezza adeguata chiuso da infisso con specifico lucchetto.-

Art. 2 - Di istituire la zona di rispetto ristretta della sorgente idrica, rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 20 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato.-

Art. 3 - Di istituire la zona di rispetto allargata della sorgente idrica, rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 200 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato.-

DISPONE

Che nelle predette zone di rispetto sono vietati l'insediamento di "centri di pericolo" e lo svolgimento delle sottoelencate attività:

- ⇒ dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- ⇒ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- ⇒ spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- ⇒ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- ⇒ aree cimiteriali;
- ⇒ apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- ⇒ apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- ⇒ gestione di rifiuti;
- ⇒ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- ⇒ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- ⇒ pozzi perdenti;
- ⇒ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

STABILIRE

- ☑ **Che copia della presente ordinanza venga notificata**, per la rituale osservanza, come segue:
 - a. alla Società Siciliacque S.p.A.;
 - b. al Responsabile dell'8° Servizio: Pianificazione del Territorio del Comune di Castelvetrano, per l'inserimento nella redigenda revisione del P.R.G.;
- ☑ **Che copia della presente ordinanza venga trasmessa**, per quanto di competenza:
 - a. all'Assessorato Regionale alla Salute;
 - b. all'A.S.P. di Trapani - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - c. all'ARPA di Trapani;
 - d. al Comando dei VV.UU. del Comune

☒ **Che la presente ordinanza** venga pubblicata:

- a. all'Albo Pretorio del Comune;
- b. al sito web comunale;

☒ **Che l'inosservanza** delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 600 a €. 6.000,00, prevista dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152, art. 134 - *Sanzioni in materia di aree di salvaguardia*, fatta salva l'eventuale azione penale prevista dalle vigenti norme in materia ambientale, di cui al suddetto D.Lgs 152/2006.-

Il Tecnico incaricato
(Geom. Raffaele Giobbe)

Il Dirigente del III Settore
(Ing. Giambattista Impellizzeri)

IL SINDACO
(Avv. Felice Errante J.)